Direzione Centrale Coordinamento Giuridico

Alle *Direzioni interregionali del lavoro*
agli *Ispettorati d'area metropolitana e*
agli *Ispettorati territoriali del lavoro*
al *Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e p.c.
alle *Direzioni centrali dell'INL*
al *Coordinamento tecnico delle regioni*
alla *Provincia autonoma di Bolzano*
alla *Provincia autonoma di Trento*
all' *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative.

La legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal prossimo 7 aprile, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sull'attività di questo Ispettorato, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

In tal senso, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 3729 del 08/04/2026, si forniscono le prime indicazioni operative.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza.

Con l'art. 10 della legge citata, il legislatore ha apportato modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi. La disposizione stabilisce che l'INAIL debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni.

Una modifica sostanziale riguarda l'inserimento della lettera b-bis al **comma 4 dell'art 37 d.lgs. 81/2008** stabilendo l'obbligatorietà della formazione anche durante i "***periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro".***

L'articolo 10 introduce l'impiego di tecnologie all'avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l'efficacia dell'addestramento, sostituendo il **comma 5 dell'art. 37** con quanto segue: *"L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di*

protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. ***Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".***

Al comma 40 dell'art 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: "*il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione,* ***ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro****, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo".*

Lavoro agile

L'articolo 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in modalità agile. Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.

In particolare, **all'art. 3 del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto l'art. 7-bis** che prevede espressamente: "*Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro,* ***l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro,*** *fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali*".

Conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 55, comma 5, lett. c) prevedendo la medesima sanzione per il datore e il dirigente dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro "***per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 7-bis***".

Attrezzature di lavoro

L'art. 12 della legge 11 marzo 2026, n. 34 si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro. L'articolo è rubricato "**verifiche di attrezzatture**" e interviene sul d.lgs. n. 81/2008 modificando in particolare **l'allegato VII** che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche inserendo la verifica triennale per le "*Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto*".

Il Direttore Centrale
Aniello PISANTI